

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MANGO adorably» per prodotti della classe 3

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione francese n. 33 209 849 del marchio denominativo «ADIORABLE» per prodotti della classe 3; registrazione francese n. 94 536 564 del marchio denominativo «J'ADORE» per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3; registrazione internazionale n. 811 001 del marchio denominativo «ADIORABLE» per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3; registrazione internazionale n. 687 422 del marchio denominativo «J'ADORE» per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che non sussistesse rischio di confusione tra i marchi interessati e che l'uso del marchio richiesto non traesse un indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori, in base all'errata argomentazione che i marchi considerati non sono sufficientemente simili ai sensi delle due disposizioni normative.

Ricorso proposto il 4 agosto 2008 — G-Star Raw Denim/UAMI — ESGW Holdings (G Stor)

(Causa T-309/08)

(2008/C 260/29)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: G-Star Raw Denim Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: avv. G. Vos)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ESGW Holdings Ltd (Tortola, Isole Vergini Britanniche)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 aprile 2008 nel procedimento R 1232/2007-1;
- negare la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 4 195 368; e
- condannare il convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «G Stor» per prodotti della classe 9

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione nei paesi del Benelux n. 545 551 del marchio denominativo «G-STAR» per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 3 445 401 del marchio misto, denominativo e figurativo, «G-STAR» per prodotti delle classi 9 e 25; registrazione comunitaria n. 3 444 262 del marchio denominativo «G-Star» per prodotti delle classi 9 e 25; marchio molto noto in passato «G-Star», tutelato in vari Stati per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 3 444 171 del marchio «G-STAR RAW DENIM» per prodotti della classe 9 e 35; marchio olandese G-Star International B.V.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe applicato criteri errati nel valutare la necessaria somiglianza tra i marchi interessati e il necessario pregiudizio ai marchi anteriori. Oltre a ciò, la commissione di ricorso non avrebbe altresì valutato correttamente i fatti rispetto al suddetto giudizio.

Ricorso proposto l'11 agosto 2008 — REWE-Zentral/UAMI — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

(Causa T-331/08)

(2008/C 260/30)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: REWE-Zentral AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Bognár e M. Kinkeldey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Corporativo Teype, SL (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 maggio 2008 nel procedimento R 1679/2007-2; e
- Condannare il convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Solfrutta» per prodotti delle classi 29, 30 e 32

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 1 687 722 del marchio denominativo «FRUTISOL» per prodotti della classe 32; registrazione spagnola n. 2 018 327 del marchio denominativo «FRUTISOL» per prodotti della classe 32

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso non avrebbe erroneamente tenuto conto del carattere distintivo asseritamente limitato dei marchi anteriori. Del pari, nel valutare solo la somiglianza dei singoli elementi dei marchi interessati, la commissione di ricorso non avrebbe preso in sufficiente considerazione il fatto che l'aspetto più rilevante nell'ambito di tale valutazione è l'impressione d'insieme che i marchi interessati producono.

Ricorso proposto il 18 agosto 2008 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (raffigurazione di un coniglio pasquale di cioccolato)

(Causa T-336/08)

(2008/C 260/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti R. Lange, E. Schalast e G. Hild)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 giugno 2008 (procedimento R 1332/2005-4);
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale raffigurante un coniglio pasquale di cioccolato, per prodotti della classe 30 (domanda n. 3 844 446).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto il marchio richiesto non sarebbe privo del necessario carattere distintivo e il segno in questione non dovrebbe essere mantenuto libero da privative. Inoltre il marchio richiesto avrebbe acquistato in seguito all'uso che ne è stato fatto un carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/1994, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 agosto 2008 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (rappresentazione di una renna di cioccolato)

(Causa T-337/08)

(2008/C 260/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti R. Lange, E. Schalast e G. Hild)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2008 (procedimento R 780/2005-4);
- condannare il convenuto alle spese processuali.